

*Sentenza n. 728 del 17 novembre 2015 (ud 9 novembre 2015) - della  
Commiss. Trib. Prov., Lucca, Sez. III - Pres. Francesco Terrusi - Rel.  
Pier Luigi Brancoli Pantera*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LUCCA  
TERZA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:  
TERRUSI FRANCESCO - Presidente (///)  
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI - Relatore  
CHELUCCI ROBERTO - Giudice  
ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 758/2015  
depositato il 20/07/2015  
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. (...) REGISTRO  
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. (...) IMP.IPOTECARIA  
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. (...) IMP.CATASTALE  
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LUCCA

proposto dai ricorrenti:

T.R.

VIALE C. N.26/A 55049 V. L.

difeso da:

MARRUCCI AVV. FEDERICO

VIA S. CROCE N.43 55100 LUCCA LU

difeso da:

SCATENA SALERNO AVV. MAURO E SILVESTRINI AVV. GIOVANNI

VIA S.CROCE N.43 55100 LUCCA LU

**Ritenuto in fatto e in diritto**

I. - E' impugnato un avviso di liquidazione d'imposta e irrogazione di sanzioni in relazione a un atto istitutivo di trust rogato dal notaio R.T. in data 26-1-2015.

Il punto controverso, al netto di distinti rilievi che possono reputarsi assorbiti, attiene alla modalità di tassazione di un trust del tipo di quello in esame, che si palesa avente la veste del trust familiare autodichiarato, avendo i coniugi C.D. semplicemente vincolato in trust propri beni.

L'ufficio sostiene essere l'atto tassabile in misura proporzionale ai sensi del D.L. n. 262 del 2006, secondo l'interpretazione datane dalla

Cassazione nelle tre ordinanze della 6<sup>a</sup> sezione civile nn. 3735-15, 3737-15 e 3886-15. E quindi assume che debbano essere recuperate l'imposta di donazione e quelle ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

La tesi dell'ufficio, per quanto autorevolmente sostenuta dalle citate decisioni di legittimità, non può essere condivisa perché non appare fondato ritenere istituita, col D.L. n. 262 del 2006, una nuova imposta sganciata dal presupposto di quella (sulle donazioni) esplicitamente estesa ai vincoli di destinazione.

II. - Giova rammentare che, in linea generale, il trust sostanzia un rapporto giuridico fondato sulla fiducia tra disponente (settlor) e trustee. Il disponente, di norma, trasferisce, per atto inter vivos o mortis causa, taluni beni o diritti a favore del trustee il quale li amministra, con i diritti e i poteri del proprietario, nell'interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito (v. l'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. 16 ottobre 1989, n. 364).

L'effetto principale dell'istituzione di un trust è dunque la segregazione patrimoniale, in virtù della quale i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del trustee; con l'effetto che quei beni (salvo l'attuale [art. 2929-bis](#) cod. civ., conseguente al D.L. n. 83 del 2015) non possono essere escussi dai creditori del trustee, del disponente o del beneficiario.

E' vero che il trust è caratterizzato da una doppia proprietà, ma non è men vero che le due proprietà divergono sul piano delle concrete attribuzioni: l'una, in capo al trustee, è finalizzata solo all'amministrazione, mentre - ove si discorra di imposta di donazione - è l'altra, quella che farà eventualmente capo al beneficiario, che assume rilevanza quale momento di effettivo godimento del bene e delle relative utilità giuridiche. In pratica, la compressione del diritto di godimento dei beni affidati al trustee, che pure ne è il proprietario, porta a dire che esiste una differenza rispetto alla titolarità del diritto di proprietà noto nel nostro ordinamento: questa è piena, mentre quella facente capo al trustee postula un diritto limitato al perseguimento degli scopi indicati nell'atto istitutivo.

III. - Tale distinzione - finanche nel trust tipico, caratterizzato dalla previsione di un beneficiario - cozza con l'idea della sottoposizione del vincolo all'imposta sulla donazione fin dalla sua costituzione, chiaro essendo che il trustee non è il soggetto definitivamente arricchito a scopo di liberalità, e dunque non può essere il soggetto passivo dell'imposta (salvo che non si sostenga - cosa che però supporrebbe il rinvenimento di una norma esplicita in tal senso - una ricostruzione

del fenomeno in tutt'altro modo, secondo lo schema, cioè, della sostituzione d'imposta).

Il contrasto logico rileva ancor di più nei casi di trust autodichiarato, rispetto ai quali la sottoposizione all'imposta sulle donazioni diventa del tutto insostenibile.

Difatti nel trust autodichiarato manca il trasferimento di ricchezza, essendo la fattispecie caratterizzata dal mero effetto di segregazione patrimoniale. Nel trust autodichiarato il vincolo di destinazione sui beni si forma all'interno dello stesso patrimonio della parte disponente. Pertanto non sembra poter trovare applicazione altro che l'imposta fissa (di registro e ipotecaria), esattamente come accade nell'omologo caso dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale ([art. 167](#) cod. civ.).

Si rammenta che per il fondo patrimoniale l'orientamento del tutto prevalente è nel senso che, non trattandosi di atto traslativo a titolo oneroso, né di atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, né, infine, di atto avente natura meramente ricognitiva, bensì di convenzione istitutiva di un nuovo regime giuridico, diverso da quello precedente, costitutivo di beni in un patrimonio avente un vincolo di destinazione a carattere reale, in quanto teso a vincolare l'utilizzazione i beni e i frutti solo per uno scopo (assicurare il soddisfacimento dei bisogni della famiglia), il regime di tassazione è quello della categoria residuale disciplinata dall'art. 11 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (v. Cass. Sez. 5<sup>^</sup> n. 8162-02, 8289-03, 10666-03, 21056-05, 12071-08). IV. - Nella specie, correttamente l'atto era stato autoliquidato con il pagamento delle sole imposte fisse.

Il ricorso del notaio T. va quindi accolto.

La controvertibilità della questione, oggetto di difforme soluzione nella giurisprudenza di legittimità, giustifica la compensazione delle spese processuali.

### **P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese processuali.  
Deciso in Lucca, il 9 novembre 2015.